



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

**REGOLAMENTO DEI COMITATI REGIONALI**  
**(approvato dal Consiglio dell'Ordine il 3-3-2006)**

## **1. ISTITUZIONE E FUNZIONE DEI COMITATI**

I Comitati Regionali sono costituiti con delibera del Consiglio dell'Ordine su propria iniziativa o su proposta scritta di almeno 5 iscritti all'Albo che svolgano in via prevalente la loro attività professionale sul territorio regionale.

Per l'istituzione di un Comitato Regionale è necessario che siano operanti sul territorio almeno 10 attuari iscritti all'Albo. Il Consiglio dell'Ordine può derogare a tale condizione.

Non è prevista l'istituzione di un Comitato Laziale poiché le funzioni sono svolte dall'Ordine Nazionale la cui sede è stabilita a Roma.

I Comitati, oltre alle funzioni elettorali precisate nell'allegato 1, hanno il compito di:

- provvedere alla ordinata gestione amministrativa delle afferenze;
- coadiuvare e, ove previsto, rappresentare l'Ordine Nazionale a livello locale;
- costituire un punto di riferimento ed aggregazione per tutti gli attuari afferenti;
- promuovere, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, ogni attività utile allo sviluppo ed all'affermazione della professione;
- fornire un concreto supporto al Consiglio dell'Ordine per le attività amministrative e di comunicazione, attraverso il contatto diretto con gli afferenti.

## **2. AFFERENZA AI COMITATI**

All'atto dell'iscrizione all'Albo viene stabilita d'ufficio l'afferenza dell'attuario ad uno dei Comitati Regionali esistenti sulla base del luogo di lavoro dichiarato o, in mancanza, della località di residenza o domicilio.

L'attuario è tenuto a comunicare al Comitato Regionale e all'Ordine Nazionale tutti i dati necessari aggiornati per la corretta gestione amministrativa della sua posizione e per consentire la trasmissione delle comunicazioni (circolari, lettere, informazioni, ecc.), utilizzando la scheda di cui all'allegato 2.

L'attuario può richiedere per iscritto all'Ordine Nazionale l'attribuzione di afferenza ad un Comitato diverso, qualora ne ricorrano i presupposti (svolgimento dell'attività professionale principale in altra regione, residenza in altra regione, etc.).

L'attribuzione di afferenza è verificata almeno una volta all'anno dal Comitato Regionale e dalla Segreteria dell'Ordine sulla base delle informazioni risultanti ad entrambi.

In ogni caso l'elenco ufficiale degli afferenti è quello risultante alla Segreteria dell'Ordine, responsabile della corretta tenuta dell'Albo, che verrà pubblicato sul sito dell'Ordine.



### **3. COMPONENTI DEL COMITATO**

Ciascun Comitato Regionale è costituito da tre componenti.

I componenti del Comitato sono eletti dagli afferenti al Comitato stesso, di norma in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Comitato Regionale eleggono, al loro interno, un Presidente e un Segretario e fissano la sede del Comitato stesso; tali decisioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio dell'Ordine per la necessaria ratifica con apposita delibera.

Non esiste incompatibilità tra le cariche di componente di Comitato Regionale e del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Nazionale.

In casi eccezionali (p.e. rinnovo del Consiglio dell'Ordine ad una scadenza anticipata o posticipata rispetto a quella ordinaria, etc.) il Consiglio dell'Ordine può prendere ogni provvedimento che ritenga necessario per il regolare funzionamento dei Comitati, come ad esempio:

- confermare i Comitati esistenti;
- stabilire il rinnovo immediato di tutti i Comitati Regionali o solo di alcuni di essi;
- sostituire provvisoriamente i componenti, in attesa di svolgimento di nuove elezioni;
- richiedere ai Comitati, se del caso, la reintegrazione di componenti mancanti o che non possono più assicurare le loro funzioni;
- nominare direttamente i componenti del Comitato, attribuendo le relative cariche.

### **4. COMPITI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO**

Il Presidente del Comitato Regionale, responsabile della corretta gestione amministrativa delle afferenze, svolge i seguenti compiti:

- rappresenta l'Ordine Nazionale in sede locale;
- convoca e presiede il Comitato e le riunioni degli afferenti;
- informa il Consiglio dell'Ordine su particolari esigenze locali concernenti la professione;
- collabora con il Presidente dell'Ordine per la partecipazione ai Comitati Unitari dei Professionisti (CUP locali) e per i contatti con i rappresentanti degli altri organismi professionali locali e con l'ambiente universitario;
- collabora con il Consiglio dell'Ordine su tutte le questioni per le quali viene interessato;
- assume iniziative per l'organizzazione di incontri utili allo sviluppo professionale.

Inoltre il Presidente del Comitato Regionale deve inviare almeno una volta l'anno una relazione scritta, indirizzata al Presidente dell'Ordine, sulla situazione generale del Comitato (tenuta elenco afferenti, iniziative locali realizzate, problematiche locali, rapporti con gli afferenti, ecc.).

In caso di decisioni da assumere in nome dell'Ordine Nazionale è necessaria la preventiva informazione all'Ordine stesso e il relativo consenso.

In caso d'impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

## **5. COMPITI DEL SEGRETARIO DEL COMITATO**

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Comitato e fornisce assistenza al Presidente del Comitato stesso per tutte le attività amministrative e organizzative e per le iniziative promosse localmente.

## **6. RELAZIONI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

Al fine di favorire l'interazione con le realtà locali, anche attraverso il reciproco confronto delle loro esperienze ed esigenze il Consiglio dell'Ordine convoca regolarmente la Conferenza Annuale dei Comitati Regionali.

In occasione della Conferenza, cui sono invitati a partecipare tutti i componenti di ciascun Comitato, vengono presentate al Consiglio le attività effettuate e proposte le tematiche, sia di carattere organizzativo che tecnico, localmente ritenute tali da meritare l'interesse generale del Consiglio stesso.

Inoltre il Consiglio dell'Ordine, d'intesa ed in collaborazione con i Comitati, promuove occasioni d'incontro diretto con gli afferenti al singolo Comitato Regionale.



### **A. ATTIVITÀ DEL COMITATO IN CASO DI ELEZIONI**

In occasione delle elezioni il Comitato Regionale ha il compito di collaborare con il Consiglio dell'Ordine e con il Presidente del Seggio Elettorale, nominato dal Consiglio stesso, e di allestire, ove richiesto, il seggio elettorale.

In particolare il Comitato provvede:

- a consegnare il materiale necessario per le votazioni per corrispondenza agli afferenti che ne facciano motivata richiesta;
- a tenere aggiornato l'elenco degli afferenti al Comitato stesso comunicando tempestivamente all'Ordine le variazioni intervenute.

### **B. NORME ELETTORALI APPLICABILI ALLE ELEZIONI DEI COMITATI**

Per l'elezione dei Comitati Regionali vale quanto segue:

- le elezioni di persona dei Comitati Regionali avvengono, di norma, in concomitanza delle votazioni in seconda convocazione per l'elezione del Consiglio dell'Ordine;
- gli aventi diritto al voto sono gli afferenti al Comitato Regionale risultanti ufficialmente alla Segreteria dell'Ordine alla data di indizione delle elezioni;
- il voto può essere esercitato anche per corrispondenza utilizzando il materiale trasmesso dall'Ordine. Gli afferenti possono richiedere al Comitato Regionale copia della documentazione per le votazioni in caso di non ricevimento, smarrimento, etc., del materiale inviato dall'Ordine;
- le candidature devono essere formulate per iscritto, firmate ed indirizzate al Presidente dell'Ordine nei tempi previsti;
- possono essere votati i soli afferenti che abbiano presentato regolare candidatura;
- i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti; per la validità delle elezioni deve votare almeno il 25% degli iscritti afferenti. Qualora il quorum non venga raggiunto il Consiglio dell'Ordine può decidere nuove elezioni oppure può procedere alla nomina diretta dei componenti del Comitato Regionale;
- in caso di rinuncia alla nomina, dimissioni, decadenza o altri impedimenti da parte di un componente il Comitato, gli subentra il primo dei non eletti; in mancanza il Consiglio dell'Ordine stabilisce le modalità della reintegrazione del Comitato;
- entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale i componenti del Comitato Regionale devono riunirsi e comunicare per iscritto al Consiglio dell'Ordine l'attribuzione delle cariche di Presidente e Segretario e la sede del Comitato stesso. Nel caso tali indicazioni non pervengano nei termini il Consiglio dell'Ordine attribuirà d'ufficio le cariche.



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

ALLEGATO 2  
al Regolamento dei Comitati Regionali

**SCHEDA INFORMATIVA**

[da trasmettere all'Ordine Nazionale e al Comitato Regionale ad ogni cambiamento della situazione lavorativa]

COGNOME E NOME:

ENTE DI APPARTENENZA:

denominazione

RESIDENZA/DOMICILIO:

città

indirizzo

cap

prov.

telefono

fax

cellulare

e-mail

**SETTORE DI ATTIVITÀ**

*LAVORO DIPENDENTE*

- COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE/RIASSICURAZIONI
  - ENTE PREVIDENZIALE
  - BANCA
  - SOCIETA' FINANZIARIA (SFR, SIM, SICAV, ecc.)
  - ISTITUTO DI STATISTICA
  - SOCIETA' DI CONSULENZA
  - ENTE DI VIGILANZA
  - ALTRO (specificare)
- .....

*LAVORO AUTONOMO*

- LIBERA PROFESSIONE
- COLLABORAZIONE COORDINATA-CONTINUATIVA
- ATTIVITA' LIBERA OCCASIONALE

*INSEGNAMENTO*

- SCUOLA (specificare grado e materia):  
.....
- UNIVERSITA' (regime e materia):  
.....

**AMBITO DI LAVORO**

- RAMI VITA (specificare quali):  
.....  
.....
- RAMI DANNI (specificare quali):  
.....  
.....
- ATTUARIO INCARICATO VITA
- ATTUARIO INCARICATO RCA
- CERTIFICAZIONE DI BILANCIO
- TECNICO GESTIONALE
- AMMINISTRATIVO/CONTABILE
- FINANZIARIO
- PIANIFICAZIONE
- INFORMATICA
- ANALISI STATISTICA
- FORMAZIONE
- MARKETING
- ALTRO (specificare):  
.....

data ..... firma .....

N.B. Si prega di fornire tutte le informazioni utili ad una completa descrizione delle attività svolte attraverso la compilazione sia della tabella **SETTORE DI ATTIVITÀ**, sia della tabella **AMBITO DI LAVORO**. Se necessario, possono essere barrate più caselle in entrambe le tabelle.